



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di Avv. Rosa Bertuzzi

Cass. Pen. Sez. III - sentenza n. 43626 del 26 novembre 2021

Rifiuti da manutenzione stradale e demolizione edifici. Inapplicabilità della normativa sulle terre e rocce da scavo

Va ricordato che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, costituisce una *quaestio facti* (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Rv. 276009 - 02) e che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha sempre escluso l'applicabilità della speciale disciplina sulle terre e rocce da scavo, (nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti), in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso.

FATTO

1. Con ordinanza del 15/06/2021, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di S.I., avverso il decreto emesso in data 27/05/2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'area sita in (OMISSIS), fg. (OMISSIS) part. (OMISSIS) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 (perchè nella qualità del legale rappresentante della Edil Moter srl, conduttrice del terreno, ivi depositava in modo incontrollato 20 mq di rifiuti speciali non pericolosi per lo più provenienti da attività di manutenzione delle strade).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.I., a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione. Argomenta che

l'ordinanza impugnata, pur menzionando le doglianze della difesa volte ad evidenziare l'assenza di analisi volta ad accertare la natura di rifiuti speciali non pericolosi del materiale rinvenuto nell'area in sequestro, rimaneva silente sul punto, così integrandosi una mancanza assoluta di motivazione, denunciabile in sede di legittimità. Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2. Argomenta che il *fumus commissi delicti* era stato desunto dalla assenza dei requisiti della provvisorietà e temporaneità del deposito temporaneo consentito sul presupposto che la presenza dei rifiuti speciali era già stata riscontrata nell'area in data 9.02.2021, quando era stata applicata la misura reale; l'interpretazione del dato fattuale era erronea in quanto vi era stato un unico accesso degli operanti in data 24.5.2021, e non due come affermato nell'ordinanza impugnata; tanto era evincibile dalle dichiarazioni rese ex art. 391-bis c.p.p. da O.S. e S.F., presenti negli atti processuali e prodotte all'udienza camerale. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020.

DIRITTO

1. Va osservato che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv.269119).

2. Nella specie, la ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata ha ampiamente argomentato in relazione al *fumus commissi delicti*, evidenziando che, alla luce degli elementi acquisiti con la comunicazione di reato in atti ed emergenti dal verbale di sequestro, la condotta dell'imputata, come accertata, non poteva connotarsi in termini di deposito temporaneo e che l'oggetto materiale

della stessa era costituito da materiale di risulta proveniente da attività di demolizione e costruzione di strade e marciapiedi e, come tali, rifiuti speciali.

3. Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. Va ricordato che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, costituisce una quaestio facti (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Rv. 276009 - 02) e che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha sempre escluso l'applicabilità della speciale disciplina sulle terre e rocce da scavo, (nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti), in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso (cfr Sez.3, n. 25206 del 16/05/2012, Rv.252981,01; Sez.3, n. 17126 del 2015, non mass.; Sez.3, n. 19942 del 2013, non mass.; Sez. 3, n. 37195 del 2010, non mass.).

4. Conseguentemente, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021